

(N. 1054)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MARTINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1955

Autorizzazione ad elevare da lire 312.000.000 a lire 397.000.000 la spesa per l'acquisto di un immobile da adibire a sede dell'Ambasciata d'Italia in Atene.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 31 marzo 1954, n. 118, il Ministero degli affari esteri è stato autorizzato ad acquistare un immobile da adibire a sede dell'Ambasciata in Atene entro il limite della somma di lire 312.000.000 stanziata nel proprio bilancio al capitolo n. 114-ter.

Detto importo era stato a suo tempo concordato con la proprietaria dell'immobile ove trova sede attualmente la nostra rappresentanza diplomatica.

Nelle more del perfezionamento del provvedimento legislativo di cui sopra è cenno (le prime trattative per la determinazione del prezzo di vendita dello stabile vennero avviate nel 1950), la proprietaria ha fatto conoscere di non poter più accettare il prezzo convenuto, essendosi verificate nel frattempo

in Grecia variazioni sensibilissime nel costo della vita, per effetto del cambio della moneta, con conseguenti ripercussioni nel mercato degli immobili.

L'Ambasciatore in Atene ha, pertanto, avviato nuove trattative allo scopo di ridurre le pretese della venditrice, ed alla fine l'accordo è stato raggiunto per il prezzo di dollari 620.000, oltre le spese legali, pari complessivamente a circa lire 390.000.000.

L'urgenza di addivenire alla sollecita stipulazione del relativo contratto di compra-vendita, si prospetta improrogabile per dare una definitiva sistemazione alla Rappresentanza diplomatica italiana in Atene.

A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge, per elevare a lire 397.000.000 lo stanziamento di lire 312.000.000 autorizzato,

come si è detto, con legge 31 marzo 1954, n. 118, erogando la maggiore spesa di lire 85.000.000 in cinque rate annuali consecutive di lire 17.000.000 ciascuna, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, mediante riduzione solo per i primi due esercizi e per uguale

importo dello stanziamento del capitolo di bilancio relativo al pagamento dei canoni di fitto delle sedi delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari. Per gli esercizi successivi la riduzione sarà operata in sede di preparazione dei rispettivi bilanci.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di lire 312.000.000 di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 118, per l'acquisto di un immobile da adibire a sede dell'Ambasciata d'Italia in Atene, è elevata a lire 397.000.000.

Art. 2.

La maggiore spesa di lire 85.000.000 di cui al precedente articolo verrà erogata in cinque rate consecutive di lire 17.000.000 ciascuna a partire dall'esercizio finanziario 1954-1955.

Art. 3.

Alla spesa di lire 17.000.000 a carico rispettivamente degli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 si farà fronte mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 62 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1954-55 e di quello corrispondente per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.